

**Legge
sulle imprese artigiane
(LIA)**

(del 24 marzo 2015)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l'iniziativa parlamentare 5 novembre 2012 presentata nella forma elaborata da Paolo Pagnamenta e cofirmatari;
- visto il messaggio 11 novembre 2014 n. 6999 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 4 marzo 2015 n. 6999R della Commissione della legislazione;

decreta:

Capitolo primo
Disposizioni generali

Scopo

Art. 1 La presente legge mira a favorire la qualità dei lavori delle imprese artigiane che operano sul territorio cantonale, a migliorare la sicurezza dei lavoratori e a prevenire gli abusi nell'esercizio della concorrenza.

Definizione

Art. 2 Sono considerate imprese artigiane assoggettate alla presente legge le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, con attrezzature e un organico proprio, eseguono sul territorio cantonale lavori artigianali nei settori professionali indicati dal Consiglio di Stato mediante regolamento.

Capitolo secondo
Albo

Istituzione

Art. 3 A garanzia del corretto esercizio dei lavori artigianali, in particolare della qualità e della sicurezza, è istituito un albo delle imprese artigiane.

Iscrizione

Art. 4 ¹Le imprese artigiane hanno diritto a essere iscritte all'albo se dispongono dei requisiti professionali e personali richiesti dagli art. 6 e 7.

²Per le società i requisiti professionali devono essere ossequiati da almeno un titolare o membro dirigente effettivo.

³Ai fini dell'iscrizione può essere considerato titolare o membro dirigente colui che partecipa effettivamente alla gestione della società, vi dedica il proprio lavoro in modo prevalente e la rappresenta.

Effetti dell'iscrizione

Art. 5 ¹L'iscrizione all'albo abilita le imprese artigiane all'esecuzione dei lavori nei rispettivi campi di attività.

²Restano riservate le disposizioni della legislazione in materia di commesse pubbliche.

Requisiti

a) professionali

Art. 6 ¹I requisiti professionali per l'iscrizione delle imprese artigiane sono definiti dal Consiglio di Stato nei singoli settori in base ai vigenti percorsi formativi federali e cantonali.

²Il Consiglio di Stato può sostituire l'esigenza di determinati titoli di studio con una sufficiente esperienza lavorativa come pure richiedere, in aggiunta, un'adeguata pratica professionale quale dirigente di cantiere.

b) personali

Art. 7 I titolari dei requisiti di cui all'art. 6 devono inoltre adempiere ai seguenti requisiti personali:

- a) avere l'esercizio dei diritti civili;
- b) non avere subito, in Svizzera o all'estero, condanne penali per atti contrari alla dignità professionale;
- c) godere di ottima reputazione;
- d) non essere gravati da attestati di carenza beni e non essere stati, negli ultimi cinque anni, dichiarati in fallimento;
- e) non essere stati oggetto, negli ultimi cinque anni, di decisioni di revoca dell'autorizzazione a esercitare la professione da parte delle competenti autorità.

Imprese estere

Art. 8 ¹Per l'iscrizione le imprese estere devono provare l'adempimento di tutti i requisiti stabiliti da questa legge.

²La prova deve essere documentale e certificata dalle competenti autorità.

Capitolo terzo

Obblighi

Obblighi delle imprese

Art. 9 Le imprese artigianali sono tenute in particolare a:

- a) rispettare le leggi edilizie e di protezione dell'ambiente;
- b) rispettare le norme a tutela della sicurezza sul lavoro;
- c) rispettare le disposizioni legislative sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro;
- d) rispettare le disposizioni che disciplinano l'assunzione e l'impiego di lavoratori stranieri non domiciliati;
- e) adempiere agli obblighi verso le istituzioni sociali obbligatorie o previste dai contratti collettivi di lavoro, come pure in materia tributaria e segnatamente nell'ambito della riscossione delle imposte alla fonte;
- f) non praticare concorrenza sleale.

Obblighi di notifica del committente

Art. 10 ¹Nell'ambito della costruzione o trasformazione di edifici o impianti che richiedono il rilascio di una licenza edilizia, il committente è tenuto a notificare alla commissione di cui all'art. 13 il nominativo di ogni impresa artigianale attiva sul cantiere.

²La notifica deve avere luogo prima che l'impresa artigianale inizi i lavori.

Obbligo del municipio

Art. 11 ¹Il municipio è tenuto a collaborare nell'applicazione della legge.

²In particolare esso verifica che i lavori soggetti alla presente legge siano svolti da imprese iscritte all'albo e segnala alla commissione di cui all'art. 13 le eventuali violazioni.

³In caso di inadempienza grave il Municipio può essere sanzionato dall'autorità di vigilanza.

Capitolo quarto

Disposizioni organizzative e procedurali

Consiglio di Stato

Art. 12 ¹Il Consiglio di Stato allestisce il regolamento di applicazione e istituisce una Commissione di vigilanza sulle imprese artigianali (in seguito: la commissione).

²La commissione è nominata per un periodo di quattro anni ed è composta da nove membri così ripartiti:

- a) un presidente designato dal Consiglio di Stato;
- b) quattro rappresentanti delle associazioni dei lavoratori;
- c) quattro rappresentanti dell'Unione Associazioni dell'Edilizia.

Commissione di vigilanza

Art. 13 ¹Alla commissione è delegata l'applicazione della presente legge e del relativo regolamento.

²L'Unione Associazioni dell'Edilizia ne assicura il segretariato e assume i relativi costi.

Iscrizioni e cancellazioni

Art. 14 ¹Le domande d'iscrizione all'albo, corredate dalla documentazione necessaria, devono essere presentate alla commissione, che decide.

²La cancellazione è decisa dalla commissione dopo aver sentito le parti interessate.

Contenuto dell'albo

Art. 15 L'albo è suddiviso in due parti:

- a) nella prima sono elencati gli iscritti il cui titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali conformemente all'art. 6;
- b) nella seconda sono elencati gli iscritti in virtù del regime d'eccezione previsto dall'art. 24.

Tenuta a giorno e pubblicità

Art. 16 L'albo è conservato dalla commissione, che provvede:

- a) alla sua tenuta a giorno;
- b) alla pubblicazione delle iscrizioni, delle cancellazioni, delle radiazioni e delle rinunce;
- c) alla pubblicazione, almeno una volta all'anno, dell'elenco delle imprese iscritte;
- d) a rilasciare i relativi estratti.

Modifiche

Art. 17 ¹Le imprese sono tenute ad annunciare ogni modifica che possa influire sulla tenuta dell'albo.

²Sono da notificare segnatamente la sostituzione del titolare o del membro dirigente effettivo, il cambiamento dello scopo sociale o della forma giuridica della società.

Cancellazioni per perdita dei requisiti

Art. 18 Sono cancellate dall'albo le imprese che non adempiono più ai requisiti della legge o che non esercitano alcuna attività per un periodo di tre anni consecutivi.

Tasse

Art. 19 ¹Le iscrizioni, le modifiche e la tenuta a giorno dell'albo sono soggette a una tassa secondo le modalità stabilite nel regolamento. Per le iscrizioni e le modifiche la tassa può ammontare al massimo a fr. 2'000.-, per la tenuta a giorno a fr. 500.- all'anno.

²Gli incassi sono attribuiti all'Unione Associazioni dell'Edilizia quale partecipazione alle spese di segretariato.

Capitolo quinto
Procedimento disciplinare

Misure

Art. 20 ¹La violazione delle disposizioni della presente legge è punita dalla commissione con le seguenti misure disciplinari:

- a) l'ammonimento;
- b) la sanzione pecuniaria fino a fr. 30'000.-;
- c) la sospensione o la radiazione dall'albo, cumulabili con la sanzione di cui alla lett. b).

²La radiazione dall'albo deve essere pubblicata sul Foglio ufficiale.

³Le persone giuridiche sono pure punibili per le infrazioni commesse da loro organi o incaricati nell'esercizio della loro funzione.

⁴L'azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dall'illecito.

Procedura

Art. 21 ¹Il procedimento disciplinare è avviato d'ufficio o su segnalazione. Esso è retto dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

²L'interessato ha diritto di essere sentito e di consultare gli atti.

³Al denunciante è comunicato l'avvio del procedimento.

Capitolo sesto
Disposizioni penali

Esercizio abusivo della professione

Art. 22 ¹Chi esegue lavori artigianali soggetti alla presente legge senza essere iscritto all'albo è punibile con una multa sino a fr. 50'000.-.

²Se l'autore ha agito per negligenza la pena è la multa sino a fr. 20'000.-.

³Le contravvenzioni sono perseguite dalla commissione in base alla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

Capitolo settimo Disposizioni varie e finali

Rimedi di diritto

Art. 23 Contro le decisioni della commissione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Norme transitorie

Art. 24 ¹Il diritto all'iscrizione di cui all'art. 4 è pure conferito alle imprese artigianali attive all'entrata in vigore di questa legge che dimostrano di ossequiare i requisiti di cui all'art. 7 e di esercitare in Svizzera la medesima attività da almeno cinque anni.

²Tali imprese sono tenute ad adeguarsi ai requisiti fissati dall'art. 6 cpv. 1 nel termine di sei mesi in caso di sostituzione del titolare o del membro dirigente effettivo.

³In ogni caso tutte le imprese che intendono iscriversi all'albo delle imprese artigianali sono tenute a inoltrare la domanda prevista dall'art. 14 entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge.

Entrata in vigore

Art. 25 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.¹

Pubblicata nel BU **2016**, 7.

¹ Entrata in vigore: 1° febbraio 2016 - BU 2016, 7.